accettare questa aggiunta la quale non fa che accrescere le guarentigie della tutela.

Presidente. Accetta, onorevole ministro?

Visconti-Venosta, *ministro degli affari esteri*. Io desidererei fare un'osservazione all' onorevole Morpurgo ed alla Commissione: cioè domanderei se sia il caso di introdurre una disposizione che concerne la tutela dell'emigrazione in generale, in un articolo che si riferisce all'emigrazione fatta per arruolamento, ed all'emigrazione temporanea. D'altronde, autorizzare il Governo ad esercitare una tutela con qualunque provvedimento possibile, mi pare anche eccessivo. Sono queste le osservazioni che mi sento in debito di sottoporre all'onorevole preopinante e alla Commissione.

Luzzatti, *relatore*. Veda, onorevole ministro: se si dicesse così: il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro dell'interno, imporre condizioni *di tutela* e cauzioni speciali per l'arruolamento ecc., mi pare che sarebbe un atto di cortesia verso l'onorevole Morpurgo, e che si esprimerebbe un pensiero pietoso e provvido.

Visconti-Venosta, *ministro degli affari esteri*. Sta bene.

Morpurgo. È molto meno di quello che io intendeva; ma poichè il Governo non accetta la mia proposta, mi accontento di questo.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 25 colla modificazione al primo comma già proposta dall'onorevole Morpurgo, modificata e fatta sua dalla Commissione: cioè che dopo le parole « imporre condizioni » si aggiunga « *di tutela.* » Poi al penultimo capoverso dove dice « articolo 8, 10° capoverso » si dica invece « articolo 10, 3° capoverso. »

(*È approvato*).

Art. 26.

« Le Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 23, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque regia autorità, nello Stato o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

(*È approvato*).

Sanzioni penali.

Art. 27.

« Saranno punite:

« coll'arresto da tre a sei mesi e con ammenda da 500 a 2000 lire le operazioni che abbiano per oggetto di provocare o di favorire l' emigrazione di una o più persone contro le prescrizioni delle leggi e de' regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri, in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso;

« con ammenda fino a 300 lire, la contravvenzione all'articolo 1, lettera *e* e *f*;

« coll'arresto da uno a tre mesi e con ammenda da 300 a 2000 lire, le contravvenzioni alla prima parte dell'articolo 11;

« con ammenda da 150 a 1000 lire l'intromissione che faccia il vettore, tra sè e l'emigrante, di altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena la simulazione, per cui il vettore o il suo rappresentante facciano figurare come emigrati spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte da chicchessia; e in caso di recidiva con multa da 1000 a 5000 lire, e con la perdita temporanea o perpetua della patente;

« con ammenda da 150 a 1000 lire e coll'esclusione temporanea o perpetua dai servizi di emigrazione, l' infrazione all' ultimo capoverso dell'articolo 14, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

« con multa da 1000 a 10,000 lire e con la perdita temporanea o perpetua della patente, l' infrazione all'articolo 20;

« con ammenda fino a 1000 lire, le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo Regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

« Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia, e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse, sarà garantito dalla cauzione della Compagnia stessa. »